



LOBOSCO
ANNA
26.11.2021
12:37:08
UTC



EMILIANO
MICHELE
26.11.2021
14:52:03
UTC



Regione Puglia
Segreteria Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 231 del 25/11/2021

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118” – Verbale di conciliazione di cui al giudizio R.G. n. 5311/2018.



REGIONE PUGLIA

AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR

SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

SCHEMA DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Codice CIFRA: APR/SDL/2021/00001

**OGGETTO: "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118"
– Verbale di conciliazione di cui al giudizio R.G. n. 5311/2018.**

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e dalla successiva legge n. 58/2019, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73, così come modificato dal d.lgs. 126/2014, e novellato dall'art. 38-ter della legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del decreto-legge n. 34/2019, che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato derivante da verbale di conciliazione raccolto nel verbale d'udienza in esito alla proposta conciliativa del giudice formulata ex art. 185 bis c.p.c., costituente titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. equiparato, quanto a valenza esecutiva, alla sentenza esecutiva di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), cit.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito si riporta quanto segue.

Relazione sulla formazione del debito.

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011, della legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato.

Con atto di citazione notificato alla Regione Puglia il 18/05/2018, iscritto al n. R.G. 5311/2018, la A.S.C. adiva il Tribunale di Lecce chiedendo di 1) accertare e dichiarare il diritto di A.S.C. al riconoscimento dell'ammissibilità a finanziamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto di formazione Cod. MIR FS4.215626 e il diritto di A.S.C. a trattenere la somma di € 15.531,82 per la quale la Regione ha ritenuto la non ammissibilità della spesa, ovvero la maggiore somma da accertarsi in corso di causa, per le motivazioni esposte in narrativa; 2) in caso di restituzione in corso di giudizio da parte di A.S.C. della somma di € 15.531,82, condannare la Regione Puglia al pagamento in favore di A.S.C. della somma di € 15.531,82 oltre interessi e rivalutazione monetaria; 3) disapplicare ove occorra tutti i provvedimenti che costituiscono motivo ostativo all'ammissibilità della spesa sostenuta; 4) condannare la Regione Puglia al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali al 15% CA e IVA come per Legge.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 19/09/2018 si costituiva in giudizio la Regione Puglia, a mezzo dell'Avvocato incaricato dall'Avvocatura regionale, contestando integralmente le pretese della società attrice e chiedendo altresì la condanna alle spese e competenze di lite.

All'udienza del 20/11/2019, il Giudice, all'esito della prova testimoniale espletata come da ordinanza del 25/09/2019, formulava la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: *"Pagamento da parte della Regione Puglia nei confronti della A.S.C. della somma di € 11.500,00 a tacitazione di ogni pretesa, oltre € 1.900,00 a titolo di spese legali, oltre accessori di legge ed € 263,00 per spese, nonché 15% per rimborso spese generali"*.

Con nota prot. AOO_024/1200 del 28/01/2020, l'Avvocatura regionale trasmetteva al Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo il verbale di udienza del 20/11/2019 chiedendo di *"valutare l'opportunità di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c."* evidenziando che *"in disparte le ragioni dell'ente, l'adesione alla proposta eviterebbe l'alea del giudizio nonché la possibilità che il Giudice in sede di sentenza condanni l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91, co.1, ultimo periodo, c.p.c."* La Regione Puglia, vista la nota prot. AOO_165/2146 del 04/03/2020 del Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo, all'udienza del 05/03/2020 si dichiarava disponibile ad addivenire ad una definizione bonaria della vicenda alle condizioni previste dal Giudice adito.

Con D.G.R. n. 645 del 26/04/2021 l'Amministrazione regionale approvava lo schema di verbale di conciliazione finalizzato alla definizione della controversia.

All'udienza del 07/07/2021 il verbale di conciliazione veniva sottoscritto dalle parti dinanzi al Giudice dott. Ierimonti del Tribunale di Lecce.

Pertanto, con riferimento alle spese procedurali e legali relative al giudizio R.G. n. 5311/2018, l'importo dovuto dall'Amministrazione regionale è pari ad € 3.035,33, di cui € 1.900,00 a titolo di onorario, € 285,00 a titolo di spese generali, € 87,40 per CAP, € 499,93 a titolo di IVA, € 263,00 a titolo di spese esenti ed € 2,00 per l'imposta di bollo.

All'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva dovuta risulta quindi pari ad € 3.035,33.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede con imputazione al pertinente cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria – Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo.

La Responsabile P.O.
dott.ssa Sonia FERRARO

Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria - Servizio Responsabile Fondo
Sociale Europeo
dott. Pasquale ORLANDO

Firmato digitalmente da:
SONIA FERRARO
Regione Puglia
Firmato il: 07-10-2021 10:02:29
Seriale certificato: 705037
Valido dal 18-06-2020 al 18-06-2023

Orlando Pasquale
11.10.2021 09:07:48
GMT+00:00

L'Assessore
con Delega alla Programmazione Unitaria
(Avv. Raffaele PIEMONTESE)

Autorità di Gestione del POR
dott. Pasquale ORLANDO



Orlando Pasquale
11.10.2021 09:07:48
GMT+00:00

La Giunta, valutata l'imminente scadenza dei termini di legge per le variazioni di bilancio necessarie a finanziare i debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento, nonostante la contestuale adozione nella seduta odierna delle nuove linee guida sui riconoscimenti dei debiti fuori bilancio, decide di approvare tutti gli schemi dei disegni di legge già pervenuti alla Segreteria Generale della Giunta, la cui istruttoria è stata già completata.

Il Segretario Generale
della Giunta Regionale
Dott.ssa Anna Lobosco



Legge Regionale _____ 2021, n. _____

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118" – Verbale di conciliazione di cui al giudizio R.G. n. 5311/2018.

Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio derivante dai provvedimenti di seguito elencati:

1. Verbale di conciliazione raccolto nel verbale d'udienza in esito alla proposta conciliativa del giudice formulata ex art. 185 bis c.p.c. nel giudizio R.G. n. 5311/2018 per un ammontare pari ad € 3.035,33.

Art. 2

(Norma finanziaria bilancio di previsione 2018)

Alla spesa di cui all'art. 1 per complessivi € 3.035,33 si provvede come segue:

- per € 3.035,33 mediante imputazione alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1 cap. 1317 *"Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali"* a carico del bilancio regionale in corso.